



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2010  
(OR. en)**

**11223/1/10  
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0177 (NLE)**

**JAI 557  
USA 87  
RELEX 562  
DATAPROTECT 50**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea  
e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati  
di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini  
del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione dell'11 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti che metta a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi ("l'accordo").
- (2) Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo.
- (3) L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. L'accordo dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatti salvi i suoi diritti a norma del protocollo con riguardo alla decisione sulla conclusione dell'accordo.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi\* ("l'accordo"), fatta salva la conclusione di detto accordo.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

\* Per il testo dell'accordo cfr. doc. st 11222/10.